

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018
327/2018/E/GAS

CONTROLLI TECNICI DELLA QUALITÀ DEL GAS PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2018 – 30 SETTEMBRE 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1023^a riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (di seguito: legge 122/10);
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito: Codice);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 recante: "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008 recante: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e s.m.i. (di seguito deliberazione 574/2013/R/gas) e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);

- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 521/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 521/2017/E/gas) e l'allegata Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la lettera del 1 giugno 2012 del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria (prot. Autorità 17289/A del 7 giugno 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;
- con la deliberazione 574/2013/R/gas l'Autorità ha imposto alle imprese distributrici del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure della concentrazione di odorizzante del gas per ogni impianto di distribuzione da esse gestito;
- un'adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
- nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente deve adeguare la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
- alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela devono essere espressi in euro/GJ e devono essere trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/ S(m³) mediante l'applicazione del potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/S(m³);
- il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature installate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
- i controlli tecnici relativi alla concentrazione di odorizzante, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- dal 2004 al 2018 l'Autorità ha disposto di svolgere controlli tecnici sulla qualità del gas su 800 impianti gestiti da imprese distributrici del gas, avvalendosi di Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria (Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Milano)-

e in particolare dell'Area Combustibili di Innovhub (di seguito: Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria) e del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza;

- nel corso dei suddetti 800 controlli tecnici sono stati complessivamente riscontrati 46 casi di non conformità alla legislazione vigente con riferimento alla concentrazione di odorizzante e sono stati rilevati complessivamente 3 casi con pressione non conforme alla normativa vigente;
- gli Uffici dell'Autorità hanno quindi inviato alla Procura della Repubblica competente la segnalazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1083/71 nei casi di concentrazione di odorizzante non conforme e hanno segnalato i casi di pressione non conforme al Ministero dello Sviluppo Economico;
- la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement 60 controlli tecnici della qualità del gas da effettuarsi nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale scelte anche in base al valore della concentrazione di odorizzante medio annuale comunicato all'Autorità, alla distribuzione di dette imprese sul territorio nazionale, ovvero individuate tra quelle non ancora assoggettate a controllo tecnico;
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo;
- l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione 521/2017/E/gas ha confermato la validità della Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria, già denominata Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano a seguito delle disposizioni intervenute con la legge 122/10, ha natura giuridica di ente pubblico, assunto per effetto di provvedimenti legislativi emanati a seguito del riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;
- la legge 122/10 ha stabilito che alcuni enti pubblici, tra cui la Stazione Sperimentale per i Combustibili, fossero soppressi con conseguente conferimento dei compiti e delle attribuzioni istituzionali ad alcune specifiche amministrazioni individuando, nel caso della Stazione Sperimentale per i Combustibili, la Camera di Commercio di Milano quale amministrazione destinataria delle predette funzioni;
- con nota 1 giugno 2012 il Direttore dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria ha comunicato all'Autorità che con Delibera della Giunta camerale 190 del 18 luglio 2011, in forza dell'Art. 7, comma 20 del Decreto Legge n. 78 del 21 maggio 2010, in base al Decreto 1° aprile 2011 (G.U. 20/06/2011) è stata costituita l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria nella quale è confluita, tra le altre, anche l'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili sotto forma di Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili, dal 20 luglio 2015 definita come Area Combustibili;

- l’Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria si ispira, in continuità con il precedente Istituto, a principi di autonomia organizzativa, con specifiche competenze istituzionali che esercita, in quanto soggetto pubblico, in condizioni di terzietà e neutralità;
- l’Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria è a tutti gli effetti un operatore economico che è titolare di diritti esclusivi e ha una propria autonomia decisionale, in quanto ente strumentale dotato di una propria autonomia decisionale di tipo imprenditoriale;
- l’art. 63, comma 2, lettera b), n. 3, del Codice prevede espressamente, tra l’altro, la possibilità di aggiudicare contratti pubblici direttamente a un operatore economico predeterminato, laddove quest’ultimo eserciti la propria attività in virtù della titolarità di diritti esclusivi e non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare, nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici della qualità del gas (concentrazione di odorizzante, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa del gas) nei confronti delle imprese distributrici;
- provvedere a pubblicare la Procedura per l’effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas sul sito internet dell’Autorità, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
- avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, dell’Azienda Speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria e in particolare della sua Area Combustibili, che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell’azione;
- avvalersi, per l’effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, 60 (sessanta) controlli tecnici relativi alla qualità del gas (concentrazione di odorizzante, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa), nei confronti delle imprese distributrici;
2. di pubblicare la Procedura per l’effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas sul sito internet dell’Autorità, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, dell’Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria e in particolare della sua

Area Combustibili ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 3 del Codice, in quanto operatore economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;

4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili;
7. di provvedere, con successivo impegno di spesa, alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili, per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2018;
8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2018;
9. di provvedere per le azioni a seguire, comprensive dell'assunzione dell'impegno di spesa e della stipula del contratto con l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni